

*Sulla legittimazione a far valere l'uso civico*

Nell'ipotesi in cui il convenuto in rivendicazione, qualificandosi esplicitamente o implicitamente membro della collettività civica, eccepisca che egli sta esercitando l'uso civico e che in ciò si concreta il suo possesso o il godimento del bene rivendicato, qualora l'attore contesti l'uso civico stesso, sorge una controversia che rientra nella giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici, in quanto il membro della collettività è legittimato a far valere l'uso civico in giudizio, salvo a stabilire se il contraddittorio davanti a quel giudice vada integrato nei confronti dell'ente esponenziale della collettività; se, invece, il convenuto, senza essere membro della collettività, ovvero del tutto indipendentemente da tale qualità e dall'esercizio dell'uso civico da parte sua, si limiti ad eccepire l'obiettiva inettitudine del bene ad essere acquistato mediante usucapione, per il carattere di *res extra commercium* ad esso imposto dalla demanialità civica, non vi è materia di giurisdizione commissariale e la questione va decisa *incidenter tantum* dal giudice ordinario. — Cass., 9 luglio 1976, n. 2596, Capizzi c. Grassia, in Rep. Fo. it., 1976 n. 30 e pubbl. in Giur. it., 1976, I, 1, 1699.